



# ATTESTATO DI DENUNCIA DELL'ATTIVITA' di LAVORAZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO

n. 33/21 - CL

In conformità al DM 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le costruzioni" si attesta che la Ditta:

## Legnotech s.p.a.

Via Strada di Fort, 11 - 23037 Tirano (SO)

per il proprio stabilimento di:

**Via Strada di Fort, 11 - Tirano**

ha depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici la documentazione inerente il possesso dei requisiti richiesti dal p.to 11.7.10.1 delle Norme Tecniche, per la lavorazione di elementi base in legno strutturale:

### ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO MASSICCIO

(dimensioni massime 60 x 60 cm x L 15,00 m)

**Essenze principali: abete rosso, abete bianco, larice, douglasia, rovere, castagno**

### ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO LAMELLARE

(dimensioni massime 30 x 280 cm x L 30,00 m)

**Essenza principale: abete rosso, larice**

**PANNELLI base legno**

**in possesso di Marcatura CE o Certificazione di idoneità del STC**

(dimensioni massime 35 x 350 cm x L 13,50 m)

**Essenza principale: abete rosso, pino, larice**

I predetti elementi strutturali sono individuati dal seguente marchio "tipo" impresso sugli elementi stessi o su apposito cartellino:

Lotto: 210520	Lunghezza:
 <b>LEGNOTECH</b> costruzioni in legno	<b>13500</b>
Articolo: LAV1024135GL24	Sezione:
Lamellare abete 10x24 13,5mt GL24h	<b>10 X 24</b>
Ris. a:	

Il presente attestato di deposito ha l'obiettivo di identificare il Centro di lavorazione e non è finalizzato a certificare la concreta idoneità tecnica del prodotto di lavorazione alle diverse utilizzazioni cui può essere destinato. L'attestato non trasferisce la responsabilità del Direttore tecnico della produzione e del Progettista al Servizio Tecnico Centrale, restando nella responsabilità delle figure suddette ogni specifica applicazione del prodotto.

Il presente attestato, che **sostituisce il n. 068/09 - CL**, è stato emesso con decorrenza dal **09/06/2021** e, ferme restando le disposizioni del p.to 11.7.10 del DM 17.1.2018, ha validità sino a che le condizioni iniziali, sulla base delle quali è stato rilasciato, non subiscano modifiche significative.

E' fatta salva la diversa procedura di marcatura CE connessa al Regolamento UE sui prodotti da costruzione n.305/2011 del 9.3.2011, per le specifiche famiglie di prodotti coperti da norma EN armonizzata.

Roma, 15 giugno 2021

IL DIRIGENTE III DIVISIONE  
Ing Marco PANECALDO